



17989/18

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BULL. ESENTE DITTE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 6483/2015

Cron. 17989

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Ud. 10/04/2018
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - PU
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -
- Dott. CARLA PONTERIO - Rel. Consigliere -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 6483-2015 proposto da:

REAR S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante  
 pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
 G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato  
 MASSIMO PAGLIARI, che la rappresenta e difende  
 unitamente agli avvocati GIORGIO FRUS, NICOLA MANGIONE  
 giusta delega in atti;

2018

1535

- *ricorrente* -

**contro**

SANFILIPPO VINCENZO;


- *intimato* -

avverso la sentenza n. 726/2014 della CORTE D'APPELLO  
di TORINO, depositata il 08/09/2014 R.G.N. 1084/2013;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. CARLA  
PONTERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato FRUS GIORGIO.

!



## FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 726 pubblicata l'8.9.2014, ha respinto l'appello principale proposto dalla Rear s.c. a r.l. e confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui, rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale e quella di decadenza per omessa opposizione alla delibera di esclusione da socio della cooperativa, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato l'11.3.2011 accordando la tutela obbligatoria ed aveva ritenuto applicabile al rapporto, ai fini del trattamento retributivo, il c.c.n.l. sottoscritto da Confcooperative/Cgil, Cisl e Uil. In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig. Sanfilippo, la Corte territoriale ha rideterminato in dieci mensilità della retribuzione globale di fatto il risarcimento dovuto ai sensi dell'art. 8, L. n. 604 del 1966, e in euro 101.111,26 l'ammontare in linea capitale delle differenze retributive al medesimo spettanti, ritenendo non decorso il termine di prescrizione in costanza di rapporto di lavoro in quanto non assistito da stabilità reale.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che, in presenza di contestuale esclusione dalla cooperativa e di licenziamento, il lavoratore potesse limitarsi ad impugnare l'atto di recesso, al fine di farne accertare l'illegittimità, senza che fosse necessaria anche l'impugnativa della delibera di esclusione dalla società.

3. Ha accertato come, nel caso di specie, non ricorressero gli estremi della giusta causa di licenziamento e, in ragione dell'anzianità di servizio del lavoratore, ha rideterminato l'indennità di cui all'art. 8 citato nella misura massima di dieci mensilità della retribuzione globale di fatto.

4. Ha confermato la statuizione di primo grado sull'applicabilità al lavoratore del trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. sottoscritto da Confcooperative e Cgil, Cisl e Uil, anziché di quello stabilito dal c.c.n.l. Unci-Confsal applicato dalla società, in base alle seguenti argomentazioni:

- il lavoratore aveva dedotto l'insufficienza del trattamento economico percepito, sotto il profilo dell'art. 3, L. n. 142 del 2001, e dell'art. 36 Cost., allegando come il c.c.n.l. Confcooperative/Cgil, Cisl, Uil prevedesse, a parità di mansioni, trattamenti retributivi superiori a quelli di cui al c.c.n.l. Unci applicato dalla Rear s.c. a r.l.;

- il consistente scarto tra i trattamenti retributivi contemplati dai due contratti collettivi costituiva circostanza pacifica, non contestata dalla società, oltre che desumibile dall'importo considerevole delle differenze retributive rivendicate dal lavoratore in base al c.c.n.l. invocato;
- tale divergenza era indicativa dell'essere più aderente ai principi di adeguatezza e sufficienza delle retribuzione, di cui all'art. 36 Cost., il trattamento previsto dal c.c.n.l. Confcooperative/Cgil, Cisl, Uil;
- la decisione del Tribunale era conforme al disposto dell'art. 7, comma 4, D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, in quanto aveva fatto applicazione del c.c.n.l. Confcooperative/Cgil, Cisl, Uil, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria;
- la maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale delle predette organizzazioni sindacali costituiva fatto notorio e, comunque, trovava conferma nella Circolare emanata l'1.6.2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in riferimento all'art. 1, L. n. 389 del 1989, come interpretato autenticamente dall'art. 2, comma 25, L. n. 549 del 1995, in materia di imponibile contributivo;
- l'art. 7, comma 4, citato non si pone in contrasto con l'art. 39 Cost. in quanto non introduce un meccanismo di estensione *erga omnes* dell'efficacia dei contratti collettivi diverso da quello stabilito dalla citata norma costituzionale, ma si limita a dettare i criteri per individuare, in applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 3, L. n. 142 del 2001, il trattamento economico minimo spettante al socio lavoratore.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Rear s.c. a r.l., affidato a sei motivi, illustrati da memorie.

6. Il sig. Sanfilippo è rimasto intimato.

7. Con ordinanza interlocutoria n. 13031 del 2017, il ricorso in esame è stato trasmesso al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, in relazione al primo motivo di ricorso con cui la società cooperativa ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 2533 c.c. e art. 5, L. n. 142 del 2001, censurando la sentenza

impugnata per avere affermato come, in caso di esclusione dalla società cooperativa e di contestuale licenziamento del socio lavoratore, la mancata opposizione alla delibera di esclusione non precludesse l'impugnativa del recesso.

8. Con sentenza n. 27436 del 2017, le Sezioni Unite hanno respinto il primo motivo di ricorso, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso d'impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria", ed hanno rimesso gli atti alla Sezione Lavoro per l'esame dei restanti motivi e per la regolazione delle spese.


### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il secondo motivo di ricorso la società cooperativa ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità del procedimento e della sentenza per vizio di ultrapetizione nell'accoglimento della domanda di differenze retributive.

2. Ha precisato come la domanda di differenze retributive fosse basata sulla applicazione del c.c.n.l. Confcooperative/Cgil, Cisl, Uil, pretesa in virtù dell'art. 36 Cost. e dell'art. 7, comma 4, D.L. 248 del 2007, e come la stessa contenesse insufficienti allegazioni in fatto; queste erano limitate all'inquadramento del socio lavoratore, dal gennaio 2004, nel IV livello c.c.n.l. Unci Terziario e Servizi, nonché alla descrizione delle attività svolte dalla società e delle posizioni lavorative del predetto.

3. Ha sottolineato come, ai fini dell'art. 36 Cost. e, specificamente, del parametro della qualità e quantità della prestazione lavorativa, mancassero del tutto allegazioni sull'orario di lavoro seguito, sulle mansioni concretamente svolte, sulle condizioni personali e familiari.

4. Come, parimenti, ai fini dell'art. 7, D.L. n. 248 del 2007, mancassero le necessarie allegazioni relative a: l'esistenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria; la riconducibilità dell'attività della cooperativa



all'ambito di applicazione di tali contratti collettivi; la stipulazione del c.c.n.l. Uinci da parte di organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori non comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria in cui opera la società cooperativa; la stipulazione del c.c.n.l. Confcooperative/Cgil, Cisl e Uil ad opera delle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria in cui opera la società; l'esistenza di una differenza tra il trattamento economico complessivo percepito dal ricorrente e quello fondato sul c.c.n.l. dal medesimo invocato.

5. La società ricorrente ha dedotto di avere censurato col ricorso in appello (pag. 22) il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale con l'apodittica affermazione secondo cui il c.c.n.l. Uinci risulta "non sottoscritto pacificamente da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologica di riferimento"; ha aggiunto come la Corte territoriale avesse ignorato tale censura e, a sua volta, posto a base della decisione fatti mai allegati dal lavoratore e, precisamente, l'essere il c.c.n.l. Confcooperative/Cgil, Cisl, Uil, "stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".

6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

7. Secondo l'insegnamento di questa Corte, ove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell'art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un *error in procedendo* per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per *relationem* agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. n. 11645 del 2018; Cass. n. 11738 del 2016; Cass. n. 15367 del 2014).

8. Si è precisato come l'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte, ove siano denunciati vizi del processo, non comporti alcuna deroga alla necessità di proposizione del motivo di ricorso secondo le regole di ammissibilità e procedibilità stabilite dal codice di rito, artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4 c.p.c., "sicché l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti e a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato e allegato", (Cass., S.U., n. 8077 del 2012, in motivazione).

9. Nel caso di specie, la società ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulle deduzioni in ordine alle insufficienti allegazioni nel ricorso introduttivo della lite, e inoltre per vizio di ultrapetizione, per avere la medesima pronuncia posto a fondamento fatti mai allegati dal lavoratore.

10. La medesima società si è limitata, nel ricorso in esame, a riprodurre alcuni stralci del ricorso introduttivo di primo grado proposto dal sig. Sanfilippo, inidonei a soddisfare i requisiti di autosufficienza richiesti ma, soprattutto, ha omesso di produrre il ricorso medesimo così impedendo ogni possibilità di esame e verifica, data la mancata costituzione nel presente grado della controparte.

11. Questa Corte (Cass., S.U., Ord. n. 25038 del 2013), sull'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che prevede l'onere per il ricorrente di produrre "insieme col ricorso", "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", ha ritenuto tale condizione soddisfatta, riguardo ai documenti prodotti dalla controparte nelle fasi di merito (ma l'affermazione è riferibile anche agli atti processuali), qualora il ricorrente in cassazione indichi "che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte" ed ha aggiunto che "cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento".

12. Col terzo motivo di ricorso la società cooperativa ha dedotto, per l'ipotesi di rigetto del secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697

c.c., 115 c.p.c., 36 Cost. 7, D.L. n. 248 del 2007, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

13. Secondo la società cooperativa, la Corte territoriale avrebbe, in contrasto con l'art. 2697 c.c., ritenuto provati i fatti costitutivi della domanda nonostante il mancato assolvimento del relativo onere da parte del lavoratore.

14. La ricorrente ha premesso come la sentenza d'appello avesse accolto la domanda sul duplice rilievo che il c.c.n.l. invocato dal lavoratore prevedesse un trattamento retributivo più elevato rispetto al c.c.n.l. applicato dalla cooperativa, e che costituisse fatto notorio la maggiore rappresentatività comparativa delle oo.ss. stipulanti il contratto invocato dal lavoratore, come confermato dalla circolare del Ministero del Lavoro datata 1.6.2012.

15. Ha sostenuto come, in tal modo, la sentenza impugnata avesse violato l'art. 36 Cost. che impone l'adeguamento della retribuzione del lavoratore non ogni volta che un c.c.n.l. preveda una retribuzione maggiore rispetto al c.c.n.l. applicato, ma allorché la retribuzione non sia conforme alla qualità e quantità del lavoro prestato e sia tale da non consentire un'esistenza libera e dignitosa, elementi non allegati e non provati nel caso di specie dal lavoratore; ciò specialmente per la domanda riferita al periodo compreso tra il 1997 e il 2007 (anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 248 del 2007) e basata unicamente sull'art. 36 Cost..

16. La sentenza d'appello avrebbe violato l'art. 115 c.p.c. riconoscendo come fatto notorio la maggiore rappresentatività comparativa dei firmatari il c.c.n.l. invocato dal lavoratore, benché essa non costituisse un fatto, bensì una qualità giuridica, e benché non potesse definirsi notorio, nel senso rigoroso inteso dalla giurisprudenza (Cass. 6299 del 2014).

17. Sarebbe violato anche l'art. 7, D.L. n. 248 del 2007, per essere stata la domanda accolta in assenza di prova dei requisiti richiesti dalla disposizione citata ai fini della individuazione del c.c.n.l. sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

18. Col quarto motivo di ricorso, la società cooperativa ha dedotto, in via di ulteriore subordinate e in relazione al periodo fino al 31.12.2007, violazione e



falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 3, L. n. 142 del 2001, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

19. Ha rilevato come dall'art. 36 Cost., i cui parametri sono ripresi nell'art. 3, L. n. 142 del 2001, non potesse desumersi un obbligo di applicare il trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. più favorevole al lavoratore e come la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17250 del 2003) avesse stabilito, proprio in riferimento ai soci di cooperativa, l'applicabilità del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente "ma nella misura in cui non risulti vulnerata la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità".

20. Ha precisato come, ai fini dell'art. 36 Cost., non avesse alcun rilievo il criterio della maggiore rappresentatività comparativa delle oo.ss. stipulanti e come, peraltro, il c.c.n.l. sottoscritto da Confcooperative e Cgil, Cisl e Uil nel febbraio 2013 (prodotto come doc. 36), relativo ai dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, avesse previsto per mansioni analoghe a quelle svolte dal sig. Sanfilippo presso il Museo del Cinema di Torino, una retribuzione oraria pari nel 2013 a euro 6,03468, laddove il predetto percepiva nel maggio 2010, in base al c.c.n.l. Uinci, una retribuzione oraria di euro 7,38 (come da doc. 17).

21. Ha quindi ribadito come non potesse ritenersi in contrasto con l'art. 36 Cost. l'applicazione del c.c.n.l. Uinci, anziché di quello sottoscritto da Confcooperative e Cgil, Cisl e Uil, prevedente un maggiore trattamento retributivo, quando queste stesse organizzazioni risultano aver stipulato nel 2013 un contratto che prevede una retribuzione inferiore a quella percepita dal lavoratore nel 2010.

22. Ha infine rilevato come la Corte territoriale non avrebbe comunque commisurato la retribuzione, ritenuta conforme all'art. 36 Cost., al c.d. minimo costituzionale, costituito da paga base e contingenza.

23. Col quinto motivo di ricorso la società cooperativa ha denunciato (in relazione al periodo successivo al 31.12.07) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, D.L. n. 248 del 2007, 3, 39, 41, 45 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

24. Ha sottolineato come l'art. 7, D.L. n. 248 del 2007, nell'interpretazione adottata dalla Corte di merito, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.. Difatti tale disposizione, consentendo solo al socio di cooperativa di ottenere l'adeguamento della retribuzione a quella prevista da un c.c.n.l. unicamente in base alla maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti, creerebbe una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori non soci di cooperative.

25. Ha aggiunto come, vincolando le cooperative a riconoscere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore a quello dettato dai c.c.n.l. stipulati dalle oo.ss. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si finirebbe per attribuire ad alcuni c.c.n.l. un'efficacia *erga omnes*, secondo meccanismi diversi da quelli stabiliti dall'art. 39 Cost..

26. L'art. 7, D.L. n. 248 del 2007, come interpretato dalla sentenza impugnata, violerebbe anche i principi del pluralismo e della libertà sindacale, di cui all'art. 39, comma 1, Cost., impedendo all'organizzazione sindacale priva della maggiore rappresentatività comparativa di acquisire tale requisito, posto che i contratti dalla stessa sottoscritti non sarebbero mai applicabili in quanto sostituiti da quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, così cristallizzandosi il monopolio di queste ultime.

27. L'impedimento al datore di lavoro – cooperativa di regolare i rapporti con i propri dipendenti in base al c.c.n.l. prescelto e l'imposizione al medesimo di applicare un trattamento retributivo dettato da un c.c.n.l. sottoscritto da oo.ss. cui il predetto non aderisce viola, secondo la società ricorrente, la libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost..

28. Infine, l'interpretazione data dalla Corte d'appello all'art. 7, D.L. n. 248 del 2007, nel momento in cui impone alla cooperativa di applicare un regime retributivo diverso da quello previsto dal c.c.n.l. dalla stessa prescelto, anche se incompatibile con le disponibilità della cooperativa e con le condizioni di mercato, si pone in contrasto con l'art. 45 Cost. e con la finalità assegnata alla legge di promuovere la cooperazione e favorirne l'incremento.

29. Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, l'art. 7, D.L. n. 248 del 2007 e, in particolare, l'espressione "in presenza di una pluralità di contratti della medesima categoria", deve essere letta come volta non ad

imporre il trattamento economico stabilito dal c.d. contratto *leader*, bensì ad evitare l'utilizzo di contratti "pirata", stipulati da oo.ss. prive di alcuna rappresentatività o dotate di scarsa rappresentatività.

30. Dal punto di vista letterale, detta interpretazione si impone, secondo la società ricorrente, in ragione dell'utilizzo nell'art. 7, D.L. n. 248 del 2007, dell'avverbio "comparativamente", che introduce una distinzione tra le oo.ss. più rappresentative e quelle meno rappresentative, e della forma plurale con riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle oo.ss. comparativamente più rappresentative, e non al contratto collettivo.

31. Nel caso di specie, era documentata (doc. da 27 a 34) la sufficiente rappresentatività dell'Unci e della Confsal.

32. Ove si dissentisse da tale interpretazione, la società ricorrente ha chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, D.L. n. 248 del 2007, in relazione agli artt. 3, 36, 39, 41, 45 Cost.. Con la seconda memoria, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la società ha rinunciato all'eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 39 Cost., già decisa con sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015.

33. I motivi di ricorso terzo, quarto e quinto, che si esaminano congiuntamente in quanto logicamente connessi, risultano, anch'essi, inammissibili.

34. Le censure mosse dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ruotano essenzialmente attorno alla soluzione data dalla sentenza d'appello alle seguenti questioni:

- quale, tra i trattamenti economici complessivi previsti rispettivamente dal contratto collettivo applicato dalla cooperativa (Unci/Confsal) e da quello invocato dal socio lavoratore (Confcooperative/Cgil, Cisl e Uil), sia più aderente ai canoni di cui all'art. 36 Cost., richiamati dall'art. 3, comma 1, L. n. 142 del 2001, tenuto anche conto della funzione sociale delle cooperative a fini di mutualità;
- se in presenza di una pluralità di contratti collettivi di una medesima categoria, i trattamenti economici complessivi, di cui all'art. 7, comma 4, D.L. n. 248 del 2007, debbano essere individuati in relazione ad un unico

contratto collettivo *leader*, stipulato cioè dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, oppure possano essere stabiliti anche da contratti collettivi diversi da quello *leader*, purché stipulati da organizzazioni sindacali dotate di un adeguato livello di rappresentatività;

- se le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto i due contratti collettivi, Uci/Confsal e Confcooperative/Cgil,Cisl e Uil, siano o meno entrambe comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, ai fini dell'art. 7, comma 4, D.L. n. 248 del 2007.

35. Questa Corte (Cass. n. 15495 del 2009; Cass. n. 18529 del 2013) ha avuto modo di statuire, in relazione ai motivi di ricorso aventi ad oggetto, direttamente o indirettamente, l'interpretazione di norme della contrattazione collettiva, che "l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 - non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato decreto legislativo, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall'art. 1362 c.c. e segg. e, specificamente, con la regola prevista dall'art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa".

36. Si è inoltre precisato (Cass. n. 24142 del 2014; Cass., S.U., Ord. n. 25038 del 2013; Cass., S.U. n. 22726 del 2011) che "l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali,

quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c. n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi, nonché della trascrizione nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza (Cass., n. 8569 del 2013; Cass., Ord. n. 4220 del 2012).

37. Con specifico riferimento al criterio di autosufficienza, di cui all'art. 366, comma 6, c.p.c., questa Corte ha ritenuto (Cass. n. 20431 del 2015; Cass., S.U., 22726 del 2011; Cass., S.U., n. 7161 del 2010; Cass. n. 20535 del 2009; Cass. n. 28547 del 2008) che "il requisito previsto dall'art. 366, n. 6, c.p.c., il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d'inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile". La causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 n. 6 c.p.c., ha chiarito inoltre questa Corte, "è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest'ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito ...".

38. Nel caso di specie, ove anche si faccia riferimento al solo requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., deve rilevarsi come nel ricorso per cassazione, che pure si fonda sulla ritenuta erronea applicabilità del c.c.n.l. Confcooperative/Cgil, Cisl e Uil, anziché del contratto sottoscritto da Unci/Confsal, non risulti in alcun modo specificato se e in quale sede processuale sia rinvenibile il testo dei suddetti contratti collettivi, non potendosi

ritenere sufficiente, alla luce dei principi sopra richiamati, la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, depositato come allegato n. 4. Il ricorso in esame non contiene alcuna allegazione dei contratti collettivi né è indicata, nel corpo del ricorso, la collocazione processuale dei medesimi (se non per un riferimento, a pag. 23, al doc. n. 36, relativo al c.c.n.l. del 2013 per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata); non risultano trascritte, neanche per estratto, le disposizioni dei due contratti collettivi rilevanti ai fini della ricostruzione dei trattamenti economici complessivi, né l'intestazione dei contratti medesimi con l'elenco delle organizzazioni rispettivamente firmatarie, utile ai fini del criterio di maggiore rappresentatività comparativa.

39. Né le censure mosse, che denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 7, comma 4, D.L. n. 248 del 2007, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., potrebbero essere esaminate a prescindere dall'analisi dei contratti collettivi su cui le stesse si fondano, ciò sia perché, dal punto di vista logico, le questioni in diritto sollevate presuppongono l'individuazione dei rispettivi trattamenti economici complessivi, in relazione ai canoni di cui all'art. 36 Cost., nonché l'individuazione dei firmatari dei contratti medesimi ai fini della maggiore rappresentatività comparativa; sia in ragione del potere, concesso a questa Corte dall'art. 384, ultimo comma c.p.c., di correggere la motivazione in diritto delle sentenze, che potrebbe essere esercitato solo previo esame dei testi contrattuali su cui le censure si fondano.

40. La censura, contenuta nel quarto motivo di ricorso, sulla mancata commisurazione al c.d. minimo costituzionale della retribuzione conforme all'art. 36 Cost., è inammissibile atteso che parte ricorrente non ha indicato in quali forme e in quali atti processuali la questione sia stata sollevata nei gradi di merito, né ha proceduto alle necessarie trascrizioni.

41. Col sesto motivo di ricorso la cooperativa ha denunciato violazione e o falsa applicazione degli artt. 2533 e 2548 n. 4 c.c., 18, L. n. 300 del 1970, 5, L. n. 142 del 2001, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

42. Ha censurato la sentenza d'appello per aver escluso il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro sull'erroneo presupposto della mancanza di stabilità reale.

43. A parere della ricorrente, in base al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, e 5, L. n. 142 del 2001, il socio lavoratore licenziato ha sempre la possibilità di usufruire della tutela reale, sia qualora venga licenziato senza esclusione dalla società e sia nell'ipotesi di contestuale esclusione dalla società e di recesso, con l'onere in quest'ultimo caso di impugnare anche la delibera di esclusione. La mancata impugnazione della delibera, in quanto dipendente da una scelta del lavoratore, non fa venir meno l'astratta applicabilità della tutela reale.

44. Il motivo è fondato.

45. La Corte d'appello, in riforma sul punto della sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del credito retributivo, sollevata dalla società cooperativa, sul rilievo della mancanza di stabilità reale nel rapporto di lavoro del socio di cooperativa, data la espressa esclusione normativa (art. 2, L. n. 142 del 2001) della tutela di cui all'art. 18, L. n. 300 del 1970, ove venga a cessare, come nel caso di specie, con il rapporto di lavoro anche il vincolo associativo.

46. Le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciatesi sul primo motivo del ricorso in esame (sentenza n. 27436 del 2017), premessa l'esistenza di un collegamento unidirezionale tra il rapporto associativo e quello di lavoro ("la cessazione del rapporto associativo, tuttavia, trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se *può non essere* lavoratore, qualora perda la qualità di socio *non può più essere* lavoratore"), hanno individuato due autonome tutele azionabili da parte del socio lavoratore di cooperativa: quella restitutoria, che "consegue all'invalidazione della delibera, dalla quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell'ulteriore rapporto di lavoro" e quella risarcitoria, per l'ipotesi di "omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni afferenti al rapporto di lavoro".

47. La tutela restitutoria, secondo quanto precisato nella sentenza citata, "ripete genesi e fisionomia dalla dinamica del rapporto sociale", quale appunto rapporto primario, è subordinata all'onere di opposizione alla delibera di


esclusione, ed è "estranea ed autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica".

48. Così ricostruite le condizioni e le caratteristiche della tutela restitutoria, occorre verificarne gli effetti sul regime della prescrizione.

49. Per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5934 del 2002; Cass. n. 5494 del 1997), "deve ritenersi assistito dalla garanzia di stabilità il rapporto di lavoro regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e che sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo; il che, in via generale, va ora riconosciuto allorché il posto di lavoro - quale che sia la natura, pubblica o privata del datore di lavoro - possa essere oggetto di una tutela cosiddetta reale che consenta cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, così come previsto dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, bensì la specifica reintegrazione del lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 18, comma primo, legge 20 maggio 1970, n. 300, ma può anche realizzarsi ogniqualvolta siano applicabili altre disposizioni che comunque garantiscono la stabilità".

50. Si è ulteriormente precisato, nelle pronunce richiamate, come il presupposto della stabilità reale debba "essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento, dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, della effettiva situazione psicologica di *metus* del lavoratore", condizione "negativamente incidente sulla possibilità dell'esercizio dei diritti scaturenti dal rapporto di lavoro in costanza di esso, ..che costituì la *ratio decidendi* della Corte costituzionale nelle note pronunce del 10 giugno 1996, n. 63, 20 novembre 1969, n. 143 e 12 dicembre 1972, n. 174".

51. Pur dando atto delle peculiarità impresse al rapporto del socio lavoratore di cooperativa dal descritto collegamento unidirezionale del vincolo associativo col rapporto di lavoro, deve tuttavia rilevarsi come la risoluzione del rapporto associativo, alle cui sorti è legato il rapporto di lavoro, sia subordinata a





requisiti di legittimità ed efficacia, specificamente previsti dal codice civile (art. 2533 c.c. e disposizioni ivi richiamate) e dall'atto costitutivo (art. 2521, n. 7 c.c.), integranti "circostanze oggettive e predeterminate" di cui alla giurisprudenza sopra richiamata, a conoscenza del socio lavoratore fin dall'inizio del rapporto, e come tali idonee a garantire il predetto contro condotte lesive del suo interesse alla conservazione dello *status* di socio e del rapporto di lavoro.


52. Sul piano processuale, il diritto alla tutela restitutoria, affermato dalle Sezioni Unite, consente di superare le obiezioni alla operatività del decorso della prescrizione in costanza di rapporto basate sulla inapplicabilità dell'art. 18, L. n. 300 del 1970, in quanto conferma l'esistenza del potere assegnato al giudice di sindacare i provvedimenti di risoluzione e di rimuoverne gli effetti ove ritenuti illegittimi, con ricostituzione insieme al vincolo associativo, del rapporto di lavoro, e ciò peraltro a prescindere dai requisiti occupazionali a cui era subordinata la cd. tutela reale.

53. La maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria, legata, oltre che all'impugnativa del licenziamento, anche alla tempestiva opposizione alla delibera di esclusione, non può, di per sé, definirsi equivalente ad una condizione di *metus* caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo e tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro.

54. Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: in caso di licenziamento intimato al socio lavoratore di cooperativa, l'onere del predetto di proporre opposizione alla contestuale delibera di esclusione, ai fini della tutela restitutoria, non esclude che il rapporto di lavoro sia assistito dalla garanzia di stabilità e quindi non preclude il decorso della prescrizione in costanza di rapporto.

55. In accoglimento del sesto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie alla luce dell'enunciato principio di diritto.

**P.Q.M.**




La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 10.4.2018


Il Consigliere est.

Dott.ssa Carla Ponterio



Il Presidente

Dott. Giuseppe Bronzini



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria

- 9 LUG. 2018



oggi, .....

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

